

via Pomposa, 43/A int. B 47924 Rimini (RN) tel. 0541/1835500 - 4830898 fax 0541/480642 e-mail info@lostudiocommerciale.it sito web: www.lostudiocommerciale.it

# SERVIZIO CIRCOLARI

18/03/2020

# EMERGENZA CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTI

# 1 PREMESSA

Il Governo, per far fronte al<mark>l'emergenza</mark> coronavirus, ha approvato il <u>decreto legge "Cura Italia".</u> Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020 al n. 70 della serie generale. Di seguito si sintetizzano le disposizioni più significative.

# 2 SOSPENSIONE VERSAMENTI SCADUTI IL 16.03.2020

Tutti i versamenti fiscali e previdenzial<mark>i scaduti il 16 marzo, <u>sono rinviati al 20 marzo per tutti</u> <u>i contribuenti.</u></mark>

Pe le <u>imprese</u> turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, è <u>prevista la sospensione fino al 31.05.2020</u> dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell'Iva di marzo 2020; a <u>prescindere dal tetto di fatturato di 2 milion</u>i di euro.

Per imprese, autonomi e professionisti con <u>attività non rientranti</u> tra quelle <u>precedentemente</u> <u>elencate</u> (in questo gruppo rientrano anche le attività di <u>commercio al dettaglio</u>), i versamenti previsti per il 16 marzo, sono rinviati al:

- 20 marzo per i contribuenti con <u>ricavi superiori a 2 milioni di euro</u> nel periodo d'imposta 2019,
- 31 maggio per gli altri contribuenti ovvero con ricavi non superiori a 2 milioni di euro.

Unicamente per il <u>saldo Iva 2019</u>, il cui termine ordinario è scaduto il 16 marzo, ma <u>che si può ancora pagare entro il 20.03</u>, viene <u>prevista</u>, per i <u>contribuenti</u> che <u>non beneficiano</u> di <u>alcuna sospensione</u>, la possibilità di <u>effettuare</u> il <u>versamento entro</u> il <u>30.06.2020</u> con la <u>maggiorazione</u> dello <u>0.40%</u> per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.03.

Tale scadenza (30.6.2020) è ulteriormente differibile di 30 giorni (30.07.2020) maggiorando le somme (Iva più aumenti dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%.

### 3 VERSAMENTI SCADENTI DAL 08.03.2020 AL 31.03.2020

Sono **oggetto di sospensione** non soltanto i **versamenti** dell'**Iva**, delle **addizionali Irpef** e delle **ritenute alla fonte**, ma anche i **contributi previdenziali** e **assistenziali**, nonché i **premi** dell'assicurazione obbligatoria.

Per imprese, autonomi e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019

I versamenti sospesi, nel periodo in oggetto, dovranno essere effettuati:

- entro il 31.05.2020 in un'unica soluzione,
- <u>in 5 rate mensili</u>, sempre a <u>decorrere</u> dal mese di <u>maggio</u> <u>2020</u> (per tale modalità di versamento si attendono chiarimenti).

<u>Viene ulteriormente differito</u> il periodo di sospensione dei versamenti dell'Iva, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assim<mark>ilati, dei contributi e premi previdenziali:</mark>

- dal 2.3.2020 al 30.04.2020 per le <u>imprese turistico ricettive</u>, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, fermo restando che i <u>versamenti sospesi</u> dovranno essere <u>effettuati entro il 31 maggio 2020 oppure in 5 rate mensili;</u>
- dal 2.3.2020 al 31.05.2020 per le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, che dovranno provvedere al versamento entro il entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno.

In relazione alla sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti contributivi concessa ai predetti soggetti si rende necessaria una precisazione, alla luce delle indicazioni fornite nella circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37. L'indicazione operativa, fornita dall'Istituto può essere tradotta operativamente come segue, se un datore di lavoro ha erogato a febbraio 2020 remunerazioni sulle quali ha operato anche la trattenuta dei contributi a carico del lavoratore, oltre che quella a carico proprio nonché delle ritenute fiscali, dovrà versare "regolarmente" alla scadenza (traslata per tutti dal 16 al 20 marzo) i contributi corrispondenti alla quota a carico del lavoratore anche se, per la quota a proprio carico nonché per le ritenute fiscali, potrà invece sospendere i versamenti, perché riconducibile a una delle categorie di attività indicate ai punti precedenti. (VALUTARE SE INDICARLO)

# 4 RITENUTE SUI COMPENSI PERCEPITI FINO AL 31.03.2020

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta. L'attuale formulazione della norma, prevede che per usufruire della presente opzione si verifichino 2 condizioni:

 a) nel mese di febbraio non sono state sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, b) sia rilasciata un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi di quanto previsto dal co. 6, dell'art. 59, D.L. 17/2020.

<u>L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate</u> dal sostituto dovrà essere <u>versato</u> in un'unica soluzione entro il <u>31 maggio 2020</u> o mediante rateizzazione fino a un massimo di <u>5 rate mensili</u> di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

# 5 SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DAL 08.03.2020 AL 31.05.2020

Per tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali vengono sospesi tutti gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, in scadenza nel periodo indicato.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni

# 6 SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO SCADENTI DAL 08.03.2020 AL 31.05.2020

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo in oggetto relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Si precisa che <u>non è prevista nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati</u>, quindi, <u>non sono previste sospensioni</u> per <u>avvisi bonari</u>, <u>avvisi di accertamento</u> in tema di <u>registro</u>, <u>avvisi di liquidazione</u>, <u>avvisi di recupero dei crediti d'imposta</u>, <u>rate da dilazione</u> <u>dei ruoli</u> scadenti nel periodo considerato.

#### 7 ALTRE MISURE

Fatturazione elettronica

Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti.

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione accertamento, controllo, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, per il medesimo periodo, i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

#### Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

#### Credito d'imposta contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

#### Detrazione erogazioni liberali

Le **erogazioni liberali in denaro** volte a **finanziare** gli **interventi** in materia di **contenimento** e **gestione** dell'emergenza **Coronavirus** sono **detraibili** dal reddito delle **persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

#### Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.

È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.

Sono quindi esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Paventata la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

# Sospensione udienze e differimento dei termini

Sono <u>rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e</u> <u>penali</u> pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

## Sospensione mutui sulla prima casa per i titolari di partita iva

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva di chiedere la <u>sospensione delle rate</u> dei <u>mutui sulla prima casa</u>, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

#### Sospensione rimborso prestiti Pmi

Il <u>pagamento delle rate dei prestiti</u> accordati da banche o altri intermediari finanziari <u>alle Pmi</u> <u>e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.</u>

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data.

Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

#### Differimento termini approvazione bilancio

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle **Srl** è possibile ricorrere al **voto espresso mediante consultazione scritta** o al consenso espresso per iscritto.

ADEMPIMENTI SOSPESI		Adempimenti tributari dal 8.03.2020 al 31.05.2020		
		Scadenza originaria	NUOVA	
Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019)		30/04/2020		
Mod. TR del 1° trimestre 2020		30/04/2020		
Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020		30/04/2020		
Modd. INTRASTAT (mensile o trimestrale)		25 del mese/trim. success.		
Presentazione del Modello EAS delle associazioni		31/03/2020 o entro 60 gg	30/06/2020	
Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020		31/03/2020	30/00/2020	
Mod. CUPE		31/03/2020		
Variazione dati Iva		entro 30 gg		
Istanza <b>Caro gasolio</b> 1° trimestre 202 <mark>0</mark>		30/04/2020		
Mod. SSP delle strutture sanitarie private		30/04/2020		
MOD. CU 2020	In generale	09/03/2020	31/03/2020	
	Con dati non dichiarabili in 770	02/11/2020		
Consegna Mod. CU (sintetico ai percipienti)		31/03/2020		

Tabella sinottica

Alleghiamo anche il modulo di autodichiarazione aggiornato che può interessare chi ha bisogno di effettuare spostamenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.

\_\_\_\_\_\_

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP

Il sottoscritto		nato il		a	
resid	lente in	via			
identificato mezzo		nr.		, rilasciato/a	
1	, utenza telefonica		, consapevole delle	conseguenze	
penali previste in ca	aso di dichiarazioni men	ndaci a pubblico ı	- ufficiale (art 495 c.p.)	)	
<ul> <li>di essere a conos disposto dell'art. 1, comi 2020 concernent nazionale;</li> <li>di non essere so al virus COVID-del Consiglio del Consigli</li></ul>	CHIARA SOTTO LA la scenza delle misure di ca. 1 del Decreto del Prese ma 1, del Decreto del Prese del la spostamento delle se di cui all'articolo 1, dei Ministri dell' 8 marz scenza delle sanzioni processi dei Ministri del Consiglio dei Ministri del dei contenimento (art. 6)	contenimento de idente del Consignacidente del Consignacidente del Conpersone fisiche a ella quarantena comma 1, lettera co 2020; previste, dal comma 6 e dell'art. 4, o ell' 8 marzo 2020 i	el contagio di cui al contagio dei Ministri 8 mansiglio dei Ministri de all'interno di tutto il te di non essere risultata c), del Decreto del l'acomma 2, del Decreto del l'acomma 2, del Decreto de l'acomma 2 del Decreto de l'acomma 2 del Decreto del l'acomma 2 del l	to positivo Presidente  art. 3, o del canza delle	
più grave reato); che lo spostamento e					
s r	comprovate esigenze lav situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio		ione o residenza.		
A questo riguardo, d	lichiara che:				
`	O, STO RIENTRAND RE UNA VISITA MEDIC				
Data, ora e luogo de	el controllo				